

MODALITA' E TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. VERIFICA COMPATIBILITA'

Prima di avviare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione sanitaria, la struttura comunale preposta al rilascio delle autorizzazioni sanitarie esamina l'oggetto della richiesta. Nel caso di apertura di nuova attività o ampliamento di quella esistente rientrante nelle tipologie per le quali la normativa regionale prevede la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale:

1. accerta che l'ufficio comunale competente in materia edilizia abbia acquisito dalla Regione la verifica di compatibilità prevista dall'art. 2 della L.R. 51/09;
2. nel caso di assenza di interventi edilizi, provvede direttamente ad acquisire il parere positivo della Regione (art. 4, comma 3 della L.R. 51/09).

2. PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

La struttura comunale competente che avvia il procedimento ai sensi della normativa vigente, accerta che la struttura oggetto della domanda di autorizzazione sia in possesso delle concessioni, certificazioni e quant'altro rientri nella diretta competenza del Comune; verifica che la domanda sia completa e correttamente formulata e che siano allegati tutti i documenti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, provvedendo a richiedere le integrazioni o correzioni che risultassero necessarie. Verificata la completezza della pratica dal punto di vista amministrativo, il Comune invia al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL di riferimento copia della domanda e della documentazione, con le eventuali integrazioni o correzioni, dando comunicazione dell'invio al richiedente.

In caso di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di attività e di comunicazione di cambio di titolarità, il Comune provvede ad ottenere le informazioni e comunicazioni antimafia secondo le disposizioni contenute nel DPR 3 giugno 1998, n. 252.

Nel caso di attività per le quali sia prevista la detenzione o l'impiego di apparecchiature radiogene o sostanze radioattive, il Comune attiva la procedura per il rilascio della autorizzazione ai sensi del D.Lgs 230/95.

2.1. Termine per la conclusione del procedimento

Il termine entro il quale devono concludersi i procedimenti autorizzativi è di novanta giorni dalla richiesta all'interno dei quali viene assicurato un tempo congruo per lo svolgimento dell'attività di verifica da parte del Dipartimento della Prevenzione (art. 4, comma 2, L.R. 51/09).

2.2. Competenze del Dipartimento di Prevenzione

E' compito del Dipartimento di Prevenzione accertare e verificare che la struttura per la quale viene richiesta l'autorizzazione sia in possesso dei requisiti generali e specifici definiti dal regolamento 24 dicembre 2010, n. 61/R, Allegato A.

L'attività di verifica si svolge secondo le indicazioni operative fornite ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. di cui all'Allegato B al presente provvedimento e si conclude con la redazione di un verbale con il quale il gruppo di verifica, costituito secondo dette indicazioni, esprime il giudizio in ordine alla presenza dei requisiti.

Nel verbale vengono esplicitate le eventuali non conformità rilevate.
Copia del verbale è consegnata alla struttura e inviata al Comune.

2.3. Autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.
In relazione all'obbligo di tenuta dell'elenco regionale delle strutture sanitarie autorizzate previsto dall'art. 46 della L.R. 51/09 e al fine di una corretta alimentazione del relativo archivio informatizzato, definito ed attivato dalla Regione Toscana, tutti gli atti autorizzativi comunali devono riportare le seguenti indicazioni:

1. titolare della struttura sanitaria privata (persona fisica o giuridica):
 - a) dati anagrafici in caso di persona fisica / ragione o denominazione sociale in caso di persona giuridica;
 - b) codice fiscale e/o partita IVA;
2. denominazione della struttura sanitaria privata;
3. indirizzo completo della struttura sanitaria privata;
4. tipologia di presidio (utilizzare le voci della successiva Tabella 1);
5. disciplina (utilizzare le voci della successiva Tabella 2);
6. attività svolte (utilizzare per ogni disciplina le voci e le indicazioni della successiva Tabella 3);
7. direttore sanitario:
 - a) cognome e nome;
 - b) codice fiscale oppure luogo e data di nascita.

Se la struttura è articolata in più sedi, gli elementi richiesti ai punti 3, 4, 5 e 6 devono essere indicati per ciascuna sede.

2.3.1. Presidi ambulatoriali (tipologia B)

I presidi di riabilitazione funzionale (B2.1) e i consultori familiari (B2.3) sono caratterizzati dalla pluridisciplinarietà; per essi utilizzare come disciplina rispettivamente le voci:

- Pluridisciplinare: riabilitazione funzionale (ambulatoriale)
- Pluridisciplinare : materno-infantile.

Si ricorda che le disposizioni vigenti riservano alle Aziende USL la gestione dei centri di salute mentale (CSM, regolamento n. 61/2010, allegato A, sottosezione B2.2) e dei presidi per il trattamento dei tossicodipendenti – centri ambulatoriali (SERT, regolamento n. 61/2010, allegato A, sottosezione B2.4).

Non possono quindi essere rilasciate autorizzazioni per CSM o SERT.

Laboratori di Analisi

I laboratori di analisi si distinguono in: laboratori generali di base, laboratori monodisciplinari e laboratori pluridisciplinari.

Laboratori generali di base

Nell'atto autorizzativo indicare come disciplina "*Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)*" e come attività "*B1.1.a Laboratorio generale di base*".

Laboratori monodisciplinari

Nell'atto autorizzativo indicare come disciplina una fra quelle consentite (patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia e virologia, genetica medica) e come attività "B1.1.e Laboratorio monodisciplinare"

Laboratori generali pluridisciplinari

Nell'atto autorizzativo indicare come discipline quelle di interesse fra quelle consentite (patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia e virologia, genetica medica) e come attività "B1.1.f Laboratorio generale pluridisciplinare"

2.3.2. Presidi di ricovero per acuti (tipologia C)

I presidi di ricovero in fase acuta sono articolati in strutture organizzative che possono essere professionali (corrispondenti a discipline) o funzionali (accorpanti più discipline secondo criteri di omogeneità).

Per ogni struttura organizzativa professionale deve essere indicato:

- numero dei posti letto
- attività svolte per le quali sono previsti requisiti specifici (utilizzare le voci della successiva Tabella 3 il cui codice inizia con la lettera C).

Per ogni struttura organizzativa funzionale deve essere indicato:

- denominazione della struttura organizzativa;
- numero dei posti letto;
- elenco delle discipline accorpate e per ogni disciplina le attività svolte per le quali sono previsti requisiti specifici (utilizzare le voci della successiva Tabella 3 il cui codice inizia con la lettera C)

2.3.3. Presidi di ricovero in fase post acuta (tipologia D)

Le prestazioni erogate dai presidi di riabilitazione (D1.1) di tutela della salute mentale (D1.2, D1.3.a D1.3.b, D1.3.c) e per i tossicodipendenti (D1.4.a e D1.4.b) sono caratterizzate dalla pluridisciplinarietà; i requisiti organizzativi richiedono la presenza di operatori appartenenti a discipline e professionalità diverse. Per queste tipologie di presidio, utilizzare come disciplina le voci indicate di seguito:

- Pluridisciplinare: riabilitazione funzionale (ciclo diurno)
- Pluridisciplinare: riabilitazione funzionale (ciclo continuativo)
- Pluridisciplinare: salute mentale
- Pluridisciplinare: tossicodipendenze

Per ogni presidio di ricovero in fase post acuta indicare il numero di posti letto a ciclo continuativo e il numero di posti a ciclo diurno.

3. TRASMISSIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Il Comune è tenuto ad inviare all'Azienda USL competente per territorio, alla competente struttura della Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati nonché le pronunce di revoca e decadenza di autorizzazioni precedentemente adottate (art. 9 L.R. 51/09).

4. VARIAZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO E CAMBIO TITOLARITA'

Il legale rappresentante della struttura, fra gli adempimenti previsti dall'art. 3 del regolamento regionale di giunta n. 61/2010, è tenuto a comunicare al Comune la variazione del direttore sanitario (allegando la dichiarazione di assunzione di incarico sottoscritta dal nuovo direttore sanitario) e il cambio di titolarità.

Della variazione del direttore sanitario, come del cambio di titolarità, il Comune dà comunicazione alla competente struttura regionale, all'Azienda USL competente per territorio e al competente ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri indicando:

- per il nuovo direttore sanitario:
 - a) cognome e nome;
 - b) codice fiscale oppure luogo e data di nascita.
- per il nuovo gestore:
 - a) dati anagrafici in caso di persona fisica / ragione o denominazione sociale in caso di persona giuridica;
 - b) codice fiscale e/o partita IVA.

TABELLE

Tabella 1: tipologie di presidi

B1.a	Presidi ambulatoriali: prestazioni di specialistica e diagnostica - classe 1 (extraospedaliero)
B1.b	Presidi ambulatoriali: prestazioni di specialistica e diagnostica - classe 2 (intraospedaliero)
B2.1	Centro o presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale
B2.3	Consultorio familiare
C1.cl A	Presidi di ricovero a ciclo continuo e diurno per acuti di classe A
C1.cl B	Presidi di ricovero a ciclo continuo e diurno per acuti di classe B
C1.cl C	Presidi di ricovero a ciclo continuo e diurno per acuti di classe C - Presidio autonomo di Day Surgery
D1.1.a	Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di tipo A
D1.1.b	Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di tipo B
D1.2	Presidio di salute mentale: centro diurno psichiatrico
D1.3.a	Presidio di salute mentale: struttura residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa
D1.3.b	Presidio di salute mentale: struttura residenziale psichiatrica socio-riabilitativa ad alta intensità assistenziale
D1.3.c	Presidio di salute mentale: struttura residenziale psichiatrica socio-riabilitativa a bassa intensità assistenziale
D1.4.a	Struttura di riabilitazione per tossicodipendenti
D1.4.b	Struttura educativo assistenziale per tossicodipendenti

Tabella 2: discipline

Si riportano le discipline di interesse fra quelle indicate nel Decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Per le discipline equipollenti, si rinvia alla Tabella B del decreto.

DISCIPLINE
allergologia e immunologia
anatomia patologica
anestesia e rianimazione
angiologia
audiologia e foniatría
biochimica clinica
cardiochirurgia
cardiologia
chimica analitica
chirurgia generale
chirurgia maxillo-facciale
chirurgia pediatrica
chirurgia plastica e ricostruttiva
chirurgia toracica
chirurgia vascolare
dermatologia e venerologia
ematologia
endocrinologia
epidemiologia
farmacologia e tossicologia clinica
gastroenterologia
genetica medica
geriatria
ginecologia e ostetricia
laboratorio di genetica medica
malattie dell'apparato respiratorio
malattie infettive
malattie metaboliche e diabetologia
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
medicina dello sport
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
medicina fisica e riabilitazione
medicina interna
medicina legale
medicina nucleare
medicina trasfusionale
microbiologia e virologia
nefrologia
neonatologia
neurochirurgia

neurofisiopatologia
neurologia
neuropsichiatria infantile
neuroradiologia
odontoatria
oftalmologia
oncologia
ortopedia e traumatologia
otorinolaringoiatria
patologia clinica (lab.di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
pediatria
psichiatria
psicologia
psicoterapia
radiodiagnostica
radioterapia
reumatologia
scienza dell'alimentazione e dietetica
urologia

Tabella 3: attività

Devono essere espressamente indicate nell'atto tutte quelle attività svolte dal soggetto autorizzato per le quali le disposizioni vigenti prevedano requisiti specifici.

Le attività devono essere esplicitate chiaramente all'interno della disciplina di riferimento (es: *disciplina*: Cardiologia, *attività*: Ecocardiografia oppure *disciplina*: Oculistica, *attività*: Chirurgia ambulatoriale - interventi esclusa anestesia generale)

B1.1.a	Laboratorio generale di base
B1.1.e	Laboratorio monodisciplinare
B1.1.f	Laboratorio generale pluridisciplinare
B1.1.d	Punto prelievo decentrato
B1.2.a	Ecografia
B1.2.b	Risonanza magnetica
B1.2.c	Tomografia computerizzata
B1.2.f	Risonanza magnetica settoriale
B1.2.g	Ortopantomografia
B1.2.h	Mammografia
B1.2.i	Mineralometria ossea (MOC)
B1.4.a	Ecocardiografia
B1.4.b	Ecocardiografia transesofagea
B1.4.c	Elettrocardiografia dinamica

ALLEGATO C

B1.4.d	Ecostress
B1.4.e	Ergometria
B1.5	Endoscopia
B1.7.a	Chirurgia ambulatoriale - interventi anche in anestesia generale
B1.7.b	Chirurgia ambulatoriale - interventi esclusa anestesia generale
B1.8	Dialisi
B1.9	Indirizzo riabilitativo ¹
B1.10	Medicina ad indirizzo estetico
B1.11.a	Interventi P.M.A. livello 1
B1.11.b	Interventi P.M.A. livello 2
B1.11.f	Interventi P.M.A. livello 3
B1.12.a	Medicina dello sport I livello
B1.12.b	Medicina dello sport II livello
B2.1.a	Disabilità fisica
B2.1.b	Disabilità psichica
B2.1.c	Disabilità sensoriale
B2.1.d	Disabilità miste
C1.3.a	Degenza pediatrica
C1.3.b	Degenza malattie infettive
C1.3.c	Degenza riabilitazione ²
C1.3.d	Degenza psichiatrica
C1.3.e	Lungodegenza ³
C1.4	Day hospital
C1.5.a	Day surgery – struttura organizzativa autonoma
C1.5.b	Day surgery – struttura organizzativa dedicata
C1.5.c	Day surgery – posti letto dedicati
D1.1.a	Disabilità fisica
D1.1.b	Disabilità psichica
D1.1.c	Disabilità sensoriale
D1.1.d	Disabilità miste
D1.1.e	Accoglienza bambini di età inferiore ai 4 anni

¹ Solo per le discipline di cardiologia, malattie dell'apparato respiratorio, neurologia, ortopedia e traumatologia

² Solo per le discipline di cardiologia, malattie dell'apparato respiratorio, neurologia, ortopedia e traumatologia

³ Solo per le discipline di geriatria e medicina interna

ALLEGATO C